

Interrogazione al sindaco, posta ai sensi dell'art.20 del regolamento per il funzionamento degli organi collegiali, concernente la "accettazione prestazione gratuita biometano Energia Verde bio Gradella (delibera di giunta n.39 del 5.06.2024). Risposta attesa in seduta pubblica, in occasione della prossima riunione consiliare.

Premesso che, in data 23.01.2024, si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria, relativa alla costruzione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di biometano, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, con disposizione di conclusione positiva, con condizioni, assunta in atti con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico (prot. N. 1130 del 05/02/2024).

Un'osservazione avanzata dall'Amministrazione Comunale di Agnadello (3. Opere di compensazione) conteneva la richiesta alla società di contribuire per un valore pari a € 100.000 (IVA compresa e garantita con fidejussione bancaria), dilazionabili negli anni 2024-2025-2026, mediante l'esecuzione dei seguenti impegni:

- Completamento di tutte le operazioni di abbattimento e potatura delle essenze arboree come censite dall'agronomo "Pandini di Milano";
- In seguito, in caso di economicità, effettuare l'estirpazione di ceppi delle piante abbattute in questi anni nelle zone residenziali provvedendo ad una piantumazione di nuove essenze arboree locali.

La valutazione tecnica di tale osservazione/richiesta non lascia adito a dubbi: *Osservazione non condivisibile in quanto come disciplinato dalle linee guida regionali D.g.r. 31.05.2021 n. XI/4803 parte III punto 3.10.3 "Il subordinato, da parte dei Comuni, della procedibilità della Procedura Abilitativa Semplificata alla presentazione di convenzioni onerose, ovvero ad atti di gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto, non è legittimo". Così anche la parte IX – Criteri per le misure mitigative e compensative che recita: ...Con riferimento agli accordi va tenuto conto dei criteri elencati nell'Allegato 2 del d.m. 10/09/2010 che indicano che i Comuni, le Province/Città metropolitana e Regione Lombardia non possono subordinare l'assenso per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (Procedura Abilitativa Semplificata e Autorizzazione Unica) all'ottenimento di compensazioni monetarie o di opere non direttamente connesse agli impianti oggetto di autorizzazione.*

A fronte di una valutazione tecnica, negativa e più che motivata, anche con precisi riferimenti normativi, il Comune avrebbe dovuto rinunciare all'illegittima pretesa, come in un primo momento sembrava avesse fatto. Ma l'intenzione del sindaco uscente, ora rieletto, che nulla aveva eccepito nel corso della Conferenza dei Servizi, alla quale aveva partecipato, non era evidentemente quella di rassegnarsi alla rinuncia.

Infatti, in data 8 febbraio 2024 (quando era chiara ed evidente l'illegittimità della "osservazione" da lui presentata), la società Energia Verde Bio Gradella Soc. Agr. Srl inviava una mail, indirizzata proprio al Sindaco, dal seguente contenuto:

"Egr. Sig. Sindaco, facciamo seguito alla Vostra richiesta, avanzata in sede di conferenza dei servizi del 23 Gennaio us, di contribuire alla realizzazione di alcune opere, a beneficio del territorio comunale, quali:

- *L'abbattimento e la potatura delle essenze arboree, come censite dall'Agronomo Dott. Pandini di Milano e ad oggi non ancora terminate dall'Amministrazione Comunale.*
- *L'estirpazione dei ceppi delle piante già abbattute negli ultimi anni nelle zone residenziali (parchi, parcheggi, ciclabili, ecc.) e la piantumazione di nuove essenze arboree locali.*

Con la presente, siamo pertanto a confermarVi la volontà di voler contribuire a dette opere, nella misura massima di € 100.000,00 (euro centomila) (IVA inclusa).

Tali opere verranno dilazionate in 3 anni(2024/2025/2026) a partire dal corrente anno"

La mail della società fa chiaramente riferimento a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale in sede di Conferenza di Servizi e ne riprende integralmente il contenuto.

Ciò premesso, vorremmo che il sindaco ci spiegasse per quale ragione, alla luce delle valutazioni emerse in Conferenza dei Servizi del 23.01.2024, non abbia respinto al mittente la mail di cui sopra, precisando che l'operazione così prospettata era già stata definita illegittima in sede di conferenza, alla quale il titolare della società agricola, Pietro Branchi, aveva peraltro partecipato.

Per quanto ci risulta, non c'è traccia negli archivi comunali di risposta negativa a tale mail e, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico prot. N. 1584 del 19/02/2024 (nel quale non c'è alcun riferimento a tale mail) è stata concessa l'autorizzazione, a conclusione della Procedura Abilitativa Semplificata, per l'installazione dell'impianto, così come richiesto – Prot. 214 del 09.01.2023 - dalla Soc. Energia Verde Bio Gradella Società Agricola srl.

Come gruppo di minoranza del precedente mandato amministrativo, avevamo ritenuto concluso l'iter procedurale, in forza del richiamato provvedimento autorizzativo del responsabile della procedura, e messa da parte ogni eventuale velleità di modifica. Ma così non è stato. Infatti, in data 05/06/2024, tre giorni prima delle elezioni comunali, arriva il colpo di teatro, ideato per far rientrare dalla finestra o da una porta secondaria ciò che era uscito dalla porta principale.

In tale data, la Giunta Comunale, con la sola assenza del vicesindaco Cesare Parisciani, accetta la proposta di effettuazione, a titolo gratuito, di prestazioni "miste" (lavori, servizi, forniture), correlate al verde pubblico: nelle premesse della deliberazione viene ripreso integralmente, senza allegare l'originale alla delibera, il contenuto della mail inviata dalla società Energia Verde Bio Gradella Società Agricola srl in data 08/02/2024, omettendo (sicuramente si tratta di una "dimenticanza in buona fede") quanto emerso al riguardo nella Conferenza dei servizi del 23/01/2024. Quindi, "l'osservazione" avanzata dall'Amministrazione Comunale in sede di Conferenza di Servizi, valutata illegittima in base a riferimenti normativi ben precisi, viene trasformata, con la furbizia italica famosa nel mondo ma di cui non c'è motivo di andare fieri, nell'accettazione di una prestazione gratuita "spontaneamente offerta" dalla società agricola autorizzata a realizzare l'impianto a biometano.

Per cercare di dare una veste di legittimità ad un atto che è chiaramente fatto per aggirare le disposizioni normative richiamate nella valutazione tecnica dell'osservazione, non manca il richiamo alla giurisprudenza: viene però citato un parere della Corte dei Conti Piemonte che riguarda l'acquisto a titolo gratuito di un bene gravato da ipoteca. Un procedimento quindi del tutto diverso, che nulla ha a che vedere con l'atto in esame.

È ultroneo affermare che la giurisprudenza non ha mai frapposto ostacoli all'accettazione di proposte di donazione e/o prestazioni a titolo gratuito: l'importante però è che ci sia alla base un procedimento amministrativo degno di tal nome e non una palese presa in giro del diritto.

Il contratto a titolo gratuito è quel contratto nel quale una parte, a fronte della propria prestazione, non ottiene dall'altra parte un vantaggio economico, finanziario o patrimoniale significativo, e si contrappone al contratto a titolo oneroso. Orbene, in questo caso la controparte non ha ricevuto alcun vantaggio? A noi non pare, visto l'espresso richiamo della società alla richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale in sede di Conferenza dei Servizi, preliminare al rilascio dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano.

Peraltro, nella deliberazione 39 si fa anche riferimento, a supporto del deliberato, all'articolo 8 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che, al comma 3, così recita: *Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara*. Il sindaco dovrebbe però spiegarci come si può parlare di donazione, quando tale prestazione è chiaramente e manifestamente incardinata nel procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano.

L'articolo 2, comma 1, lettera g) dell'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) definisce a titolo gratuito i *"contratti in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici direttamente previsti nel contratto gravano solo su una o alcune delle parti contraenti"*. L'articolo 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, ferma l'assenza di un obbligo di gara, i contratti gratuiti che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, devono essere affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto medesimo, tra i quali rientrano, in particolare, quelli di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Nell'ambito della nozione di gratuità dei contratti della Pubblica Amministrazione, vi sono anche alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa che, sebbene riferite al "vecchio" Codice dei Contratti, si ritengono applicabili anche alla nuova disciplina prevista dal D. Lgs. n. 36/2023, come, ad esempio la seguente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 2021, n. 7442:


"Se è vero che nel quadro costituzionale ed eurounitario vigente la prestazione lavorativa gratuita è lecita e possibile e che il ritorno per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità), la funzione amministrativa, da svolgere nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, non può non incentrare la sua concreta azione sui cardini della prevedibilità, certezza, adeguatezza, conoscibilità, oggettività e imparzialità...La tenuta costituzionale del sistema basato sulla richiesta di prestazioni gratuite da parte delle Pubbliche Amministrazioni si può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti..."

Quindi, il fatto di ottenere prestazioni a "titolo gratuito" non può e non deve in alcun modo giustificare il ricorso a escamotage di basso livello, come quello fatto oggetto dell'interrogazione, altrimenti tutto diventa lecito, anche l'illecito.

Ci sarebbe poi un altro aspetto da considerare: la cosiddetta "prestazione gratuita" avviene in un contesto finanziario basato su contributi a fondo perduto ed incentivi pubblici. Nel corso di una pubblica assemblea, il titolare della società agricola ha candidamente ammesso che "le compensazioni" (a Comune e Provincia) sarebbero state subordinate all'effettiva acquisizione dei suddetti contributi ed incentivi pubblici. Il tempo intercorso tra l'offerta (8 febbraio) e l'accettazione della stessa (6 giugno) induce a ritenere che sulla vicenda abbia influito la temporanea esclusione della richiedente dall'ammissione ai finanziamenti pubblici. Quindi, signor sindaco, la prestazione gratuita avallata con deliberazione di giunta n.39 è finanziata dal soggetto privato, con fondi propri, o attinge nel mare magnum dei fondi PNRR? E rientrano, nelle finalità del PNRR la potatura e l'abbattimento delle piante nei centri abitati? A noi non risulta, a lei sì?

Infine: "compensare" l'installazione di impianti a biometano "fonte numerosa e diffusa di emissioni di particolato sottile primario -PM10, PM 2.5-" (parere ATS Val Padana del 10.02.2022, dipartimento igiene e prevenzione sanitaria) con l'abbattimento di decine o centinaia di piante nel centro abitato più vicino è un modo per salvaguardare o migliorare la qualità dell'aria che i residenti del luogo respirano? A noi pare sia propedeutico ad un peggioramento della qualità precedente. Lei può dimostrare il contrario?

Sarebbe una domanda retorica, signor sindaco, se la giunta precedente non avesse deliberato ciò che ha deliberato. Perciò le è richiesto di chiarire se lei intende confermare l'assunto della deliberazione n.39, o se non ritenga opportuno, alla luce di quanto sopra rappresentato, annullarla o revocarla.



Gruppo di minoranza Agnadello Attiva